DL 25/2017 voucher e responsabilità solidare negli appalti: all'esame della Camera

28 Marzo 2017
E' all'attenzione della Commissione Lavoro della Camera, in prima lettura, in sede referente, il disegno di legge di conversione del DL 25/2017 recante "Disposizioni urgenti per l'abrogazione delle disposizioni in materia di lavoro accessorio nonché per la modifica delle disposizioni sulla responsabilità solidale in materia di appalti" (**DDL 4373/C** – Relatore On. Patrizia Maestri del Gruppo parlamentare PD).

Il provvedimento, in particolare, prevede disposizioni volte a :

–**abrogare gli articoli** 48, 49 e 50 del Dlgs 81/2015 **recanti la disciplina del lavoro accessorio** e prevedere un **regime transitorio** secondo il quale i buoni per prestazioni di lavoro accessorio già richiesti alla data di entrata in vigore del decreto possono essere utilizzati fino alla fine dell'anno (31 dicembre 2017);

–**rivedere l'articolo 29 (sulla responsabilità solidale negli appalti)** di cui al Dlgs 276/2003, come successivamente modificato ed integrato, con:
· l'**abrogazione della possibilità di una diversa regolamentazione,** da parte dei contratti collettivi nazionali sottoscritti da associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative del settore, per **l'individuazione dei metodi e procedure di controllo e di verifica della regolarità complessiva degli appalti;**
· l'**abrogazione** della possibilità per il committente imprenditore o datore di lavoro **di eccepire**, nella prima difesa, **il beneficio della preventiva escussione** del patrimonio dell'appaltatore medesimo e degli eventuali subappaltatori. Conseguentemente viene meno la possibilità per il giudice di **verificare l'infruttuosa escussione del patrimonio dell'appaltatore** e degli eventuali subappaltatori, **prima di dare avvio all'azione esecutiva nei confronti del committente.**
Resta **confermato** che il committente imprenditore o datore di lavoro è **obbligato in solido** con l'appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori **entro il limite di due anni** dalla cessazione dell'appalto, a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi, comprese le quote di trattamento di fine rapporto, nonché i contributi previdenziali e i premi assicurativi dovuti in relazione al periodo di esecuzione del contratto di appalto.

Il decreto legge scade il 16 maggio p.v.e la **materia dallo stesso trattata forma oggetto del referendum abrogativo**, dichiarato ammissibile dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 27 del 2017, la cui data di svolgimento è stata fissata per il prossimo 28 maggio.